

**CIRCOLARE N. 30**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I-II

Prot. n.

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni  
autonome

A tutti gli Uffici centrali del  
Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di  
statistica

Alle Ragionerie territoriali  
dello Stato

**OGGETTO:** Indicazioni per l'attuazione dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 in materia di flessibilità di bilancio dello Stato.

**1. Premessa**

Negli ultimi anni, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, diverse norme di natura transitoria hanno contribuito ad ampliare la flessibilità in fase gestionale del bilancio dello Stato, ossia la facoltà (entro certi limiti) di rimodulare l'allocazione iniziale delle risorse iscritte in bilancio con atti amministrativi e quindi senza la necessità di ulteriori interventi legislativi.

Il ricorso alle varie forme di flessibilità di bilancio si è reso indispensabile nei casi in cui, successivamente all'approvazione parlamentare del bilancio di previsione, il verificarsi, nel corso della gestione, di eventi impreveduti hanno reso l'allocazione delle risorse non più appropriata in relazione agli obiettivi; in altri casi, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità ha rappresentato un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse nell'ambito di una medesima Amministrazione anche tenuto conto dell'entità delle manovre di finanza pubblica che hanno inciso sul bilancio dello Stato.

La facoltà di ricorrere a strumenti di flessibilità si è progressivamente articolata e diversificata in relazione sia alla fase di bilancio che all'orizzonte temporale in cui può esercitarsi.

In tal senso si distingue:

- la flessibilità di tipo verticale, che si esercita nell'ambito di una stessa annualità di bilancio e riguarda variazioni compensative tra diversi livelli di spesa (come ad esempio all'interno di un programma o tra programmi della stessa missione, ovvero tra programmi di missioni diverse nello stesso stato di previsione);
- la flessibilità di tipo orizzontale, che si esercita nell'ambito delle diverse annualità degli stati di previsione nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge (ad esempio tra gli esercizi del bilancio pluriennale, ovvero per la reiscrizione, in coda all'anno terminale, degli stanziamenti totalmente non impegnati riferibili a leggi pluriennali di spesa).

Al fine di riordinare e dare certezza al quadro complessivo delle regole dettate dalla normativa contabile, l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93, hanno introdotto, in via permanente, strumenti che ampliano e rendono organica la disciplina in materia di flessibilità di bilancio, sia in sede previsionale (predisposizione del DLB) che in fase gestionale.

Con riferimento alla fase di formazione delle previsioni di bilancio, il quadro si è ulteriormente arricchito con le disposizioni introdotte dalla legge 4 agosto 2016, n.163, riguardante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243".

La citata legge, tra l'altro, ha previsto l'unificazione in un unico documento del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente e del disegno di legge di stabilità.

Il nuovo documento contabile è articolato in due sezioni:

- la Sezione I, include sostanzialmente le disposizioni legislative fino ad oggi contenute nella LS; nonché il livello del saldo netto da finanziare, obiettivo definito in termini non soltanto di competenza, ma anche di cassa;
- la Sezione II, contiene sia le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della "legislazione vigente", che le proposte di rimodulazione delle spese (FB e FL) finanziate da norme esistenti (rifiinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle spese pluriennali). Nel concetto di legislazione vigente sono comprese anche la rimodulazione pluriennale delle spese per adeguarle al piano finanziario dei pagamenti previsti e le variazioni compensative proposte, anche su Fattori Legislativi (FL).

## **2. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 90 e dalla legge n 163 del 2016**

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, unitamente alla legge n. 163 del 2016 introducono, ampliano e riorganizzano le regole di flessibilità di bilancio.

In alcuni casi le disposizioni introdotte dalle norme sopra richiamate confermano, di fatto, le facoltà già concesse nei passati esercizi, attraverso norme che si sono susseguite nel tempo.

Nei paragrafi che seguono si illustrano le facoltà di flessibilità di bilancio introdotte, ovvero confermate, dalla citata normativa dettagliandole rispettivamente nella fase di previsione, di assestamento ed in quella di gestione del bilancio.

### ***2.1 In fase di previsione di bilancio***

- a) Rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti

In base all'articolo 23, comma 3 punto a) della legge n. 196 del 2009, così come modificato dall'art. 2 comma 6 punto b) della citata legge n. 163 del 2016, si precisa che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate:

- in via compensativa, nel medesimo anno, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi intese come spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio (flessibilità verticale). La compensazione può avvenire anche tra Unità di voto diverse;
  - le autorizzazioni di spesa pluriennali (nel rispetto del limite complessivo autorizzato dalla legge) per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (flessibilità orizzontale).
- b) Stabilizzazione delle riassegnazioni di versamenti in entrata e contestuale eliminazione dei preesistenti fondi per le riassegnazioni

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 90, aggiunge il comma 1-bis all'articolo 23 della legge n. 196 del 2009. In particolare, stabilisce che, in fase di formazione, con il disegno di legge di bilancio di previsione possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'Entrata, gli importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La norma consente alle amministrazioni interessate, con conseguenti vantaggi in termini di gestione, di disporre

fin dall'inizio dell'esercizio di somme che sarebbero comunque state loro assegnate nel corso dell'esercizio medesimo. Non si modificano invece l'ammontare finale delle disponibilità, né il profilo complessivo della spesa. La stessa disposizione stabilisce che con il provvedimento di assestamento del bilancio possono essere previste le necessarie variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento.

Come specificato dalla norma in esame, l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre.

Per effetto della stabilizzazione delle entrate di scopo, il comma 2 del suddetto articolo 6 prevede la soppressione dei Fondi da ripartire istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A decorrere dall'anno 2017, gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri, correlati a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato ed autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge n. 244 del 2007, sono annualmente quantificati dalla legge di bilancio, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto anche conto dell'andamento dei versamenti stessi.

A tal riguardo, confermando quanto peraltro già segnalato nella circolare RGS n. 1 del 2016, va ribadito che l'iscrizione in bilancio fin dal 1° gennaio di dette entrate sarà oggetto di un puntuale monitoraggio al fine di verificare l'ammontare effettivo dei versamenti al termine di ciascun esercizio finanziario per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il disegno di legge di bilancio per l'anno successivo, l'allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate.

Ovviamente, la normativa sottostante alla riassegnazione resta comunque in vigore e, pertanto, non è preclusa, in corso d'anno, la possibilità per l'amministrazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di richiedere apposite variazioni di bilancio volte alla riassegnazione alla spesa delle somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata, senza aspettare l'approvazione del provvedimento di assestamento.

Nel caso, invece, in cui le somme previste in bilancio fossero di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata, sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in sede di disegno di legge di bilancio per l'anno successivo ovvero, ove possibile, operati accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli interessati.

- c) Rimodulazione delle somme relative ad autorizzazioni di spesa pluriennali (quindi non permanenti) non impegnate alla fine dell'esercizio, attraverso la reinscrizione in bilancio in conto competenza in anni successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (articolo 30, comma 2, della legge 196 del 2009). Per le spese in conto capitale si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 34-bis e dal comma 1 dell'articolo 34-ter della citata legge 196 del 2009.

Con la circolare n. 27 del 15 dicembre 2016 sono stati disciplinate le modalità di attuazione delle suddette disposizioni che consentono una ulteriore e importante forma di flessibilità per le Amministrazioni in fase di previsione, ma che va programmata fin dal momento della chiusura del rendiconto nel mese di maggio dell'anno precedente a quello di formazione del bilancio.

## ***2.2 In fase di assestamento***

Il provvedimento di assestamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196, resta una legge sostanzialmente formale come è oggi. Il suo contenuto pertanto si limiterà di fatto alla sola Sezione II del DLB e quindi il DDL potrà contenere unicamente l'aggiornamento delle previsioni in coerenza con quelle contenute nel Documento di economia e finanza, nonché le proposte di rimodulazione delle voci di spesa nel rispetto della legislazione vigente in materia di flessibilità di bilancio. In particolare potrà prevedere:

- a) Variazioni compensative tra dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente relative anche ad unità di voto diverse

Tale forma di flessibilità è stata specificamente prevista per l'assestamento; l'articolo 5 comma 1 punto b) della richiamata legge n.163 del 2016, dispone che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse (quindi anche Missioni di spesa diverse), restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti<sup>1</sup>.

## ***2.3 In fase di gestione***

L'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, prevede tra l'altro che, in fase di gestione del bilancio si possa operare:

- **nell'ambito del medesimo Programma di spesa**

- a) con decreti del Ministro competente (DMC), la rimodulazione delle dotazioni finanziarie di competenza e cassa nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale;
- b) con decreti direttoriali (DDG), previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, a

---

<sup>1</sup> Va ricordato che tale norma interviene dopo che il citato decreto legislativo n. 90 del 2016 aveva già modificato l'art. 33 c. 3 della legge 196 del 2009 nel seguente modo: "3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi, anche di missioni diverse con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3."

disporre variazioni compensative in termini di competenza e cassa nell'ambito degli stanziamenti di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili.

Le predette facoltà sono dirette ad assicurare alle Amministrazioni una maggiore tempestività nell'adozione delle variazioni di bilancio, in modo da evitare il formarsi di debiti fuori bilancio e ritardi nelle erogazioni delle risorse. Ciò anche mediante la nuova facoltà concessa in relazione all'introduzione di un ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa rappresentato dalle Azioni.

Inoltre, l'attuale ambito applicativo, limitato alle sole spese di fabbisogno, viene ampliato anche agli oneri inderogabili, nel rispetto dei vincoli di spesa ad essi sottostanti, in modo da consentire l'utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero rispetto ai predetti vincoli; ciò garantisce alle Amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati ai sensi della nuova programmazione delle risorse prevista dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

Per le facoltà di flessibilità di bilancio concesse rispettivamente ai Ministri competenti ed ai direttori generali delle singole amministrazioni, è prevista, in ogni caso, la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine dell'accertamento del rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica delle variazioni proposte nonché dell'assenza di elementi di criticità legate alla particolare natura di alcune tipologie di spesa. Restano, in ogni caso, esclusi dalla flessibilità gli oneri inderogabili cui corrispondono spese OBBLigatorie.

Le verifiche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non saranno limitate al solo controllo della neutralità sui saldi di finanza pubblica delle variazioni proposte, ma potranno riguardare anche il merito sulla scelta dello strumento con cui si apporta la variazione. In altre parole, le Amministrazioni non potranno utilizzare i suddetti atti (DMC o DDG) nel caso intendano azzerare o ridurre significativamente le risorse destinate a specifici interventi autorizzati con legge di bilancio o con il provvedimento di assestamento. Ciò in quanto le risorse stanziare a favore degli interventi che si vorrebbero ridurre o eliminare sono state espressamente approvate dal Parlamento e pertanto una loro sostanziale modifica non può che presupporre un conseguente e ulteriore passaggio parlamentare;

Va precisato, infine, che nell'ambito delle facoltà di cui alla lettera b), va inclusa anche quella di proporre variazioni di bilancio in termini di sola cassa all'interno dell'azione con semplice decreti del Direttore Generale.

- **tra Programmi di spesa diversi**

- a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT), ai sensi dell'art 33, comma 4-ter, della legge 196 del 2009, nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi e a Programmi di spesa diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), relativi a spese aventi natura di adeguamento al fabbisogno e di onere

inderogabile, per queste ultime nel rispetto dei vincoli di spesa sottostanti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

- b) con riguardo alle medesime categorie di spesa 2 e 21 e nel rispetto dei medesimi presupposti, particolare portata innovativa ha il successivo comma 4-quater dell'articolo 33, che nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero autorizza la proposizione di variazioni compensative, anche tra titoli diversi, aventi ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio. Dette variazioni possano essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale (DID), cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti. Anche in questo caso, come nei precedenti, resta ferma la possibilità delle Amministrazioni di chiedere variazioni anche in termini di sola cassa a firma dei due Direttori Generali;
- c) con decreti del Ministro competente (DMC), da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, resta confermata e resa permanente ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, la possibilità di disporre, in ciascun stato di previsione della spesa, tra unità elementari di bilancio anche di programmi diversi ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

\* \* \*

Per completezza espositiva, nel seguente schema esplicativo vengono riassunti i provvedimenti di variazioni compensative di bilancio che possono essere adottate ai sensi delle nuove regole di contabilità introdotte dal ripetuto decreto legislativo n. 90:

**Quadro riepilogativo**

Strumento	Caratteristiche spesa	Tipologia – Ambito di riferimento della variazione	Disposizione legislativa	Note
PASS	OI, FB e FL	Limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra Unità di voto diverse	Art. 33, c.3 L. 196/09	
DLB	FL, FB, OI	<i>All'interno dello stato di previsione è possibile effettuare variazioni anche tra missioni diverse. Le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi possono :</i> 1) <i>Essere rimodulate in via compensativa "verticalmente";</i> 2) <i>rimodulate in via compensativa "orizzontalmente" per adeguare gli stanziamenti al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)</i> <i>Resta sempre precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti</i>	Art. 23, c.3 L. 196/09	
DLB	Spese Pluriennali in conto capitale	Tra gli esercizi del bilancio pluriennale, nel rispetto della spesa complessiva autorizzata	Art 30, c.1 Art 23, c.1-ter L. 196/09	
DLB	Spese Pluriennali in conto capitale (non permanenti)	Reiscrizione, negli esercizi successivi, delle somme stanziare non impegnate, riferibili a leggi pluriennali di spesa	Art 30, c. 2 L. 196/09	Sono escluse le spese con durata e onere complessivo non definito
DMT	OI, FL, FB	Variazioni in applicazione di Provvedimenti legislativi successivi alla presentazione delle previsioni di bilancio	Art.33, c.2, L. 196/09	Può effettuare variazioni bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi, per assegnazioni, compensazioni, ecc.
	Esclusi FL e OI OBB	All'interno dello stesso Stato di previsione (STP) sono ammesse variazioni tra cat. 2 e 21.	Art.33, c.4 ter L. 196/09	
DMC	Esclusi FL e OI OBB	Variazioni compensative all'interno del programma	Art.33, c. 4 L. 196/09	Non sono possibili sui capitoli/pg che hanno anche autorizzazioni di FL. <i>Per OI verifica UCB – IGB</i>
DDG	Esclusi FL e OI OBB	Variazioni compensative all'interno dell'azione	Art.33, c. 4 –bis L. 196/09	Non sono possibili sui capitoli/pg che hanno anche autorizzazioni di FL. <i>Per OI verifica UCB – IGB</i>
DID	Esclusi FL e OI OBB	Variazioni compensative tra CAT 2 e CAT 21 tra CdR dello stesso stato di previsione	Art.33, c.4 ter. 1 L. 196/09	Applicabile solo in presenza di una gestione unificata delle spese per acquisto di beni e servizi.
DMC	Esclusi ruoli di spesa fissa	Variazioni compensative di <b>SOLA CASSA</b> all'interno di ciascuno stato di previsione (anche tra Titolo I e II)	Art. 33, c.4 quinquies L. 196/09	Comunicazione a Parlamento e Corte dei Conti. Subordinato a verifica MEF - RGS
DMT	FONDI DA RIPARTIRE	Variazioni di cassa, competenza e residui nell'esercizio finanziario in corso, anche tra diversi ministeri, dei fondi da ripartire	Art. 33, c.4 sexies L. 196/09	Le possibili esclusioni sono indicate nella legge di istituzione del fondo

**Legenda:**

PASS Provvedimento assestamento di bilancio; DLB Disegno di legge di bilancio; DMC Decreto Ministro competente; DDG Decreto Direttore generale; DMT Decreto Ministro dell'economia e delle finanze; DID Decreto Interdirettoriale Ispettore generale del bilancio e Direttore competente; FL Spese di Fattore legislativo; OI Spese con caratteristica di Onere inderogabile; FB Spese di Fabbisogno; OBB Spese Obbligatorie.



Le diverse facoltà a disposizione per l'esercizio della flessibilità sono brevemente descritti a seguire:

**1) Decreti del Ministro Competente (DMC)**

Tale flessibilità riguarda la facoltà di disporre variazioni compensative all'interno dei programmi, con l'esclusione dei cosiddetti fattori legislativi.

In particolare, l'articolo 33 comma 4 della legge n. 196 del 2009, così come modificato dall'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 90, prevede che, dall'esercizio finanziario 2017, con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21.

**2) Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) per quanto riguarda gli stanziamenti delle categorie 2 e 21 (escluse le spese in gestione unificata)**

Tale forma di flessibilità è stata disciplinata dal nuovo comma 4 ter dell'articolo 33 della citata legge n. 196, introdotto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 90, in base al quale, nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

**3) Decreti Inter-direttoriali (DID) per quanto riguarda gli stanziamenti delle categorie 2 e 21 (solo per le spese in gestione unificata)**

L'art. 33 comma 4 quater, così come introdotto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 90, disciplina l'utilizzo dello strumento della flessibilità in caso di spese a gestione unificata. In particolare solo nel caso in cui le variazioni compensative di cui al citato comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto inter-direttoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti.

#### **4) Decreti direttoriali (DDG) per le variazioni compensative nell'ambito delle azioni**

Riguardano l'introduzione dell'articolo 33, comma 4-bis. In base a tale innovazione, con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21.

#### **5) Decreti del Ministro competente (DMC) in termini di cassa**

E' stata prevista l'introduzione dell'articolo 33, comma 4-quinquies, secondo il quale, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

#### **6) Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) per quanto riguarda i fondi da ripartire**

Riguardano l'introduzione dell'articolo 33, comma 4-sexies. In particolare, in base a tale disposizione, le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

#### **7) Fondo da ripartire per l'acquisto di beni e servizi**

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 90 del 2016, il Fondo da ripartire per le esigenze relative ai consumi intermedi iscritto negli stati di previsione di ciascun Ministero diventa fondo da ripartire per le esigenze di acquisto di beni e servizi. Ciò significa che potrà essere ripartito anche a favore della categoria 21 (Investimenti fissi lordi) purché si tratti di beni e servizi.

Il Ragioniere Generale dello Stato